



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Genova, 27 marzo 2020

Provvedimento organizzativo urgente

OGGETTO: linee guida per le modalità di partecipazione dei soggetti diversi dai detenuti alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Genova.

Il Presidente,

visto l'art. 83 comma 12 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in materia di *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”* che reitera la disposizione non più in vigore di cui al decreto legge n. 11 del 2020 art. 2 comma 7, prevedendo per i detenuti la partecipazione a distanza alle udienze tramite collegamento da remoto attraverso gli applicativi individuati da DGISIA con delibera 10.3.2020 n. 3413 nelle piattaforme on line Skype for business e Teams;

visto il proprio provvedimento organizzativo in data 9 marzo 2020 con il quale è stato disposto che la partecipazione dei detenuti alle udienze del tribunale e dell'ufficio abbia luogo mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo Skype ex Lync, oggi Teams, installato con modalità idonee a soddisfare i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;

vista la delibera in data 26 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura, integralmente sostitutiva delle delibere assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, che ha dettato linee guida in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 raccomandando di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che nell'attuale situazione di emergenza diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

rilevato in particolare che la richiamata delibera raccomanda ai dirigenti degli uffici di promuovere per le udienze penali di cui all'art. 83 comma 3 lett b) e c) del decreto legge n. 18/2020 il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto dei soggetti del processo tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGISIA, con modalità condivise con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, prevedendo dette modalità di collegamento anche per gli esperti che integrano i collegi e le camere di consiglio del Tribunale di sorveglianza;

considerato che il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha già predisposto e testato strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze della sorveglianza, sia collegiali che monocratiche, in questa fase emergenziale;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p. secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto”*;

rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula d'udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis co. 5 l. cit.);

visto l'art. 83 del decreto legge 18/2020 che ha esteso fino al 15.4.2020 e previsto un periodo successivo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 interessato da misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ;

considerato che, sicuramente fino alla data del 15.4.2020 e molto probabilmente fino alla data del 30.6.2020 l'emergenza epidemiologica da COVID-19 determinerà la necessità di impedire qualsiasi assembramento di persone, di ridurre nella misura massima consentita la presenza in persona dei soggetti nei luoghi di lavoro compresi gli uffici giudiziari (oltre al generale divieto di uscire dal domicilio, salvo i casi eccezionali previsti per ragioni sanitarie, lavorative o di necessità, adeguatamente documentate;

ritenuto che per il conseguimento dell'obiettivo di garantire la massima estensione della tutela della salute può procedersi nei termini e con i limiti temporali sopra indicati ad estendersi la partecipazione da remoto alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza, che potranno essere gestite dalla "stanza virtuale" creata dal giudice o dal cancelliere consentendo il collegamento da remoto oltre che del detenuto, anche da parte del pubblico ministero, del difensore, e degli esperti;

considerato che tale possibilità, limitata alla attuale situazione emergenziale, consente la fruizione della "stanza virtuale" equiparata all'aula di udienza, quale eccezione alla regola della presenza fisica, non solo ai soggetti sopra indicati, ma anche a tutti i componenti del collegio, togati ed esperti, purchè collegati in contemporanea, senza che abbia rilievo il luogo fisico del collegamento;

ritenuto che la piattaforma Teams consente la condivisione in tempo reale di documenti che la difesa eventualmente voglia esibire;

ritenuto che nell'attuale fase emergenziale dette modalità di partecipazione alle udienze del tribunale e dell'ufficio possono rappresentare la regola, salvo che il difensore intenda partecipare unitamente al detenuto dalla postazione del carcere ovvero presenziando direttamente in udienza, al pari della pubblica accusa che potrà partecipare alla udienza tramite la propria postazione lavorativa da remoto;

sentiti i magistrati dell'Ufficio che concordano su quanto in oggetto;

sentiti il Procuratore Generale ed il Procuratore della Repubblica che hanno espresso il concerto a tali modalità di partecipazione rispettivamente alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Genova;

acquisito parimenti il concerto dell'ordine degli Avvocati di Genova e della Camera Penale ligure;

Tutto ciò premesso, dispone:

1. Alle udienze avanti il Tribunale di sorveglianza e il Magistrato di sorveglianza relative a procedimenti interessanti soggetti internati o detenuti che abbiano chiesto espressamente la trattazione o che siano interessati in procedimento ai sensi dell'art. 51 ter o.p. o a procedimenti relativi a misure di sicurezza (art. 83 co 3 DL 18/2020) si procederà in videoconferenza.
2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione ed il collegamento da remoto la videoconferenza la piattaforma Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione.
3. Salvo nella prima fase sperimentale che si individua temporalmente sino al 15 aprile 2020, durante la quale il difensore verrà di volta in volta contattato dalla segreteria dell'ufficio di sorveglianza per la disponibilità al collegamento da remoto, dal 16 aprile al 30 giugno 2020, di regola, il difensore del condannato comunicherà al giudice precedente almeno due giorni prima dell'udienza se intende essere presente in aula o presso il detenuto in carcere, in mancanza, la presenza del difensore avverrà tramite collegamento telematico presso l'aula d'udienza o presso la Casa Circ.le/REMS ove si trova il condannato; nel caso di collegamento da remoto provvederà anche ad indicare l'indirizzo di posta

elettronica da utilizzare per collegamento. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nell'Albo degli Avvocati;

4. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute dalle parti, anche per quanto concerne la partecipazione all'udienza da remoto da parte degli esperti, che avverrà contestualmente all'udienza ed alla camera di consiglio;
5. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero assegnato all'udienza, condannato, difensore, esperti del collegio) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice con decreto motivato darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *“per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19”*;
6. Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto al condannato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.
Il difensore e il condannato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis co 4 disp. att. c.p.p.
7. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice collegiale o monocratico e di tutte le parti processuali.
8. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
9. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza (rispettivamente: tribsorv.genova@giustizia.it uffsorv.genova@giustizia.it). Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza. onde agevolare la disponibilità cartacea delle produzioni direttamente in udienza, si invitano i difensori ad effettuare dette produzioni documentali prima dell'udienza in cancelleria.
10. la partecipazione alla “stanza virtuale” potrà aver luogo anche da parte dei componenti togati del collegio, fermo restando l'allestimento dello spazio fisico dell'aula di udienza in concomitanza con questa e con i collegamenti da remoto, onde consentire ai soggetti impossibilitati a partecipare da remoto, di presenziare di persona in udienza;

Il presente provvedimento è operativo a partire dall'udienza dall'1 aprile 2020 sino al 30.6.2020, salvo eventuale anticipata cessazione o proroga da disporsi con successivo provvedimento sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si invitano i difensori ad installare l'applicativo Teams sulle rispettive postazioni informatiche ed a verificare il regolare funzionamento dello svolgimento da remoto delle udienze e ad apportare le eventuali necessarie modifiche che si renderanno necessarie.

Per ogni necessità operativa di ordine tecnico si contatti il Funzionario Angelo Calvillo al seguente indirizzo mail: angelo.calvillo@giustizia.it ovvero al tel. 010 569 2124.

Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati ed al personale amministrativo.

Si trasmetta inoltre al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e del Distretto, alla Camera Penale Ligure, nonché al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed alla Direzione degli Istituti di Pena del Distretto.

Il Presidente
Gaetano Brusa